

Il Consiglio di Stato

Signor
 Fabrizio Sirica
 Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 25 settembre 2019 n. 171.19 Facciamo chiarezza sui finanziamenti alla politica!

Signor deputato,

rispondiamo come segue alle singole domande.

- 1. Quale è il numero di persone fisiche, dal 2014 ad oggi, che hanno chiesto la deduzione fiscale per donazioni a partiti politici dichiarando un versamento pari a 10'000 e quale è il numero di persone che hanno dichiarato più di 10'000? (specificare anno per anno)**

Nella tabella che segue sono riportati i dati di tutti i contribuenti già tassati (stato al 10 ottobre 2019) che, per il relativo anno fiscale, hanno fatto valere in deduzione un importo pari o superiore a 10'000 franchi. Precisiamo che l'importo massimo riconosciuto in deduzione è limitato a 10'100 franchi.

Anno fiscale	Tasso di accertamento	Casi	Totale versamenti (in franchi)
2014	99.6%	31	312'200
2015	99.0%	46	463'200
2016	97.9%	48	483'762
2017	94.2%	49	493'700

Dal punto di vista fiscale sono deducibili (e quindi figurano nella tabella) anche i contributi, suddivisi fra più organizzazioni politiche (per esempio, in parte a un partito cantonale e in parte al suo corrispondente a livello federale), senza quindi raggiungere per il partito cantonale la soglia che gli impone di notificare il finanziamento. È pertanto inevitabile che il numero di casi riportato nella tabella diverga dal numero di casi notificati alla Cancelleria dello Stato. L'autorità fiscale ha effettuato dei controlli a campione e anonimi per comprendere la natura di tali deduzioni. Dalle verifiche è emerso che le deduzioni fiscali si riferiscono in effetti sostanzialmente a tali situazioni. Non si può comunque escludere che ci siano stati in passato casi di mancata notifica ai sensi della legge sull'esercizio dei diritti politici. In ogni caso la Cancelleria dello Stato ha intensificato l'informazione verso i partiti per evitare errori o dimenticanze fatti in buona fede.

- 2. Quale è il numero di persone giuridiche, dal 2014 ad oggi, che hanno chiesto la deduzione fiscale per donazioni a partiti politici dichiarando un versamento pari a**

10'000 e quale è il numero di persone che hanno dichiarato più di 10'000? (specificare anno per anno)

A differenza delle persone fisiche, in ambito di persone giuridiche non esiste una deduzione specifica per i versamenti ai partiti politici¹. Non è pertanto possibile risalire ai dati richiesti.

3. Nel rispetto della legge sull'esercizio dei diritti politici, chiedo quale è il nome delle persone fisiche e giuridiche che hanno ottenuto una deduzione fiscale per versamenti superiori a 10'000 franchi; chiedo anche di conoscere i nominativi dei partiti/candidati/comitati ai quali hanno versato questi soldi

Il segreto fiscale sancito all'articolo 110 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e all'articolo 183 della legge tributaria (LT) non permette la divulgazione di questa informazione.

4. Quanti e quali candidati hanno dichiarato finanziamenti superiori a 5'000 franchi entro il termine di 30 giorni prima del voto? (allegare la lista)

L'atto parlamentare fa riferimento agli articoli 114 e 115 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici. Ricordiamo che il 19 novembre 2018 il Gran Consiglio ha adottato una nuova legge sull'esercizio dei diritti politici, entrata in vigore il 1° settembre 2019 (BU 2019, 265).

Il diritto cantonale disciplina l'elezione del Consiglio degli Stati ma non quella del Consiglio nazionale. Di conseguenza, il Cantone non può imporre ai candidati obblighi non previsti dalla legislazione federale. Inoltre, la legislazione vigente non prevede più la notificazione dei contributi entro il termine di trenta giorni antecedente il giorno dell'elezione. Il nuovo termine per la notificazione è di tre giorni e decorre dalla definizione delle liste e delle candidature o dalla data del versamento del contributo.

La Cancelleria dello Stato non ha ricevuto notificazioni di finanziamenti di candidati all'elezione del Consiglio degli Stati.

5. Il Consiglio di Stato non è un consesso amministrativo e di sola governance, ma è un potere politico e come tale avrà un'idea sulla bontà o meno delle leggi in vigore. Chiedo quindi nella fattispecie: il Governo ritiene credibile il risultato dell'autodichiarazione da parte dei candidati?

Il Consiglio di Stato si è espresso a più riprese sul tema e rimanda pertanto alle proprie considerazioni precedenti (per esempio, risposta del 13 settembre 2017 all'interrogazione n. 99.17 del 9 maggio 2017 «*Trasparenza nei finanziamenti alla politica: partiti e politici fuorilegge?*»; risposta del 17 febbraio 2016 all'interrogazione n. 60.15 dell'8 giugno 2015 «*Campagne elettorali... chi paga?*»; messaggio n. 7185 del 20 aprile 2016 concernente la revisione totale della legge sull'esercizio dei diritti politici, pag. 58-59); presa di posizione del 21 agosto 2019 sull'iniziativa parlamentare presentata il 3 giugno 2019 nella forma generica

¹ Per le persone giuridiche vige il principio della preminenza dei rendiconti contabili sancito agli articoli 58 LIFD e 67 LT, i quali stabiliscono che un costo è fiscalmente riconosciuto unicamente se giustificato dall'uso commerciale. Ne consegue che eventuali contributi ai partiti o ai candidati sono fiscalmente riconosciuti, alla stessa stregua degli altri oneri, unicamente se giustificati dall'uso commerciale ("sponsoring politico").

«Per una reale trasparenza nei finanziamenti alla politica». Si rileva che il tema della notificazione dei finanziamenti di partiti, candidati e comitati di campagna delle votazioni è stato discusso a lungo e in modo approfondito all'interno della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (rapporto n. 7185R del 20 settembre 2018 concernente la revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici, pag. 59-60) e la regolamentazione vigente deriva quindi da una decisione consapevole del Gran Consiglio.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a quattro ore.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia:

- Direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Servizi giuridici del Consiglio di Stato (can-cgcs@ti.ch)
- Servizio dei diritti politici (can-dirittipolitici@ti.ch)